

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
92^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1447

Art. 2

2.1500/121 (testo 2)

CENTARO

Al comma 5, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le parole da «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle altre «il consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni».

2.1500/75 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.1500/32 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/6 (testo 2)

Il Governo

1. dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

Art. 3

3.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Finalità). – 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere *a) e b)* del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni"».

3.1000/2

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: «è preposta», inserire le seguenti: «in via esclusiva».

3.1000/3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «alla formazione» fino alle parole: «Unione europea e» con le parole: «alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e».

3.1000/4

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera g), dopo le parole: «alla formazione», inserire le seguenti: «su richiesta della competente autorità di Governo».

3.1000/5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera h), dopo la parola: «collaborazione» aggiungere le parole: «su richiesta del Ministro della giustizia».

3.1000/6

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera h), dopo le parole: «alla collaborazione», inserire le seguenti: «su richiesta della competente autorità di Governo».

3.1000/7

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera m), aggiungere, alla fine, le parole: «, in relazione all'attività di formazione».

3.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

*"Art. 4. - (*Organi*). – 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:*

- a) il comitato direttivo;*
- b) il presidente;*
- c) i comitati di gestione"».*

3.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sopprimere la lettera c).

3.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 5 con il seguente:

«2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Composizione e funzioni*). – 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

3.1000/11 (testo 2)

Il Governo

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati"».

3.1000/11

Il Governo

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro"».

3.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità"».

3.1000/13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 6, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, la parola: «sette» con l'altra: «quattro», la parola: «tre» con l'altra: «quattro» e la parola: «due» con l'altra: «quattro» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati."».

3.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forese, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi”».

3.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - (*Funzioni*) – 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

- a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;
- b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;
- c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;
- d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;
- f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
- g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali”».

3.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 11.

3.1000/17

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, sostituire l'articolo 17-ter, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 17-ter. - (*Funzioni e durata*) – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3.1000/18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, sostituire l'articolo 17-ter, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 17-ter. - (*Funzioni e durata*) – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal

comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3.1000/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, al comma 3 dell'articolo 17-ter, ivi richiamato, sostituire le parole: «per il quale non è corrisposto alcun compenso particolare» con le seguenti: «, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,».

3.1000/20

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Durata*) – 1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni"».

3.1000/21

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*) – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica agli uditori.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni"».

3.1000/22 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, all'articolo 20 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente: «Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.».

3.1000/22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, all'articolo 20 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente: «Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda di valutazione concernente ciascun magistrato.».

3.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 15, la lettera d), sostituire le parole: «sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario» con le seguenti: «sono individuati dal comitato di gestione».

3.1000/24

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a

fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.1000/25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, all'articolo 22 ivi richiamato, alla lettera b) aggiungere in fine le parole: «unitamente ad una relazione di sintesi predisposta da Comitato direttivo della scuola» e alla lettera c), dopo le parole: «dal comitato direttivo,» le parole: «della relazione di sintesi dal medesimo predisposta,».

3.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al capoverso «Art. 3», comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I giudizi di idoneità sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di questi e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.1000/27

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). – 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

3.1000/29

ZICCONE, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 3.1000, al comma 17, capoverso art. 23, al comma 1 sono soppresse le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa».

3.1000/30

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 18, sopprimere la lettera b).

3.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 18, sopprimere la lettera c).

3.1000/32

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Obbligo di frequenza e durata*). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione».

Art. 4

4.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). – 1. È istituito il Consiglio direttiva della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni diretti ve giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttiva della Corte di cassazione ssono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

4.1000/2

Il Governo

All'emendamento 4.1000, a) nel comma 1: art. 1 comma 1 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le prole «e dal presidente del Consiglio nazionale forenze», sono soppresse; dopo le parole «Procura generale» sono inserite quelle «, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'ufficio del massimario e del ruolo», quelle «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati», quella «iscritto» è sostituita da quella «iscritti» e quella «nominato è sostituita da quella nominati»;

b) nel comma 8, art. «9»:

comma 1 del decreto legislativo 25 del 2006 le parole "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono soppresse;

comma 2 la parola «otto» è sostituta da quella «nove», quella «due» è sostituita da quella «tre», le parole «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati» e la parola nominato è sostituita da quella «nominati»;

comma 3 la parola «tredici» è sostituta da quella «quattordici», quella «tre» è sostituita da quella «quattro», la parola «due» è sostituita da quella «tre»;

comma 3-bis la parola «diciannove» è sostituta da quella «venti», quella «cinque» è sostituita da quella «sei», la parola «tre» è sostituita da quella «quattro»;

c) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

16. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

17. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 11, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

18. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

20. Nel decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari elaborano, acquisite le valutazioni del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia al fine della predisposizione della proposta di bilancio alla luce dell'articolo 110 della Costituzione. La entità dei relativi finanziamenti è determinata, per ciascun anno ed entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio dal Ministero della giustizia sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il programma può essere modificato, nel corso dell'anno, dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo, per sopravvenute esigenze.»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza delle direzioni generali circoscrizionali*) – 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3 lettere e) ed f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o;

c) le spese di giustizia;

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione ed oltre la gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziario centrale;

c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

j) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche

o) gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) alla attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

- 2) alla locazione di immobili nel circondario del Tribunale di Roma;
- 3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;
- 4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

21. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia e previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. In detto limite, ed in quello di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

22. Gli articoli 7 e 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. - (*La segreteria*) – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento della effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.».

«Art. 7-*bis*. - (*Ufficio studi e contenzioso*) – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

23. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

24. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scopertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione).

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio, sino al quinto anno, ed in misura pari a due volte e mezzo quella ordinaria per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede successivamente al quinto, sino al decimo anno di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai magistrati destinati a sedi disagiate come primo incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di funzioni di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto di provenienza, ovvero il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

25. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati destinati a sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti vengano messi a concorso in numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, non si applicano ai magistrati indicati nel primo periodo, e per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, così come modificato dal presente articolo, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, dopo le parole: «all'articolo 5», sono inserite le seguenti: «, comma 2,».

26. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e

della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4.1000/3

CENTARO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo le parole: «la Procura generale», inserire le seguenti: «cui siano state conferite le funzioni di legittimità».

4.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). –

1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo”».

4.1000/5

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 5, sopprimere la lettera d).

4.1000/7

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito”».

4.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la

maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari*). – 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.1000/11

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 13, sopprimere la lettera c).

4.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 14.

4.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 15.

4.1000/15

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. «Il comma 2 dell'articolo 5 nella legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il

medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti"».

4.1000/16

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: "ha facoltà di promuovere" sono aggiunte le seguenti: ", entro un anno dalla notizia del fatto,"».

4.1000/17

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari."».

4.1000/18

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l'articolo 7, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202 commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48».

4.1000/19

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. All'articolo 7-bis del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla parola: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006;

d) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Comitato direttivo della corte di cassazione».

4.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

GIUSTIZIA (2^a)

**GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
93^a Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
SALVI*

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E PROPOSTE DI STRALCIO AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1447

Art. 4

4.1000/2 (testo 2)

Il Governo

All'emendamento 4.1000, a) nel comma 1, all'articolo 1, ivi richiamato, al comma 1, le parole ", che sono membri di diritto" sono sopprese;

b) nel comma 8, art. «9»:

comma 1 del decreto legislativo 25 del 2006 le parole "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono sopprese;

comma 2 la parola «otto» è sostituita da quella «nove», quella «due» è sostituita da quella «tre», le parole «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati» e la parola nominato è sostituita da quella «nominati»;

comma 3 la parola «tredici» è sostituita da quella «quattordici», quella «tre» è sostituita da quella «quattro», la parola «due» è sostituita da quella «tre»;

comma 3-bis la parola «diciannove» è sostituita da quella «venti», quella «cinque» è sostituita da quella «sei», la parola «tre» è sostituita da quella «quattro»;

c) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

16. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

17. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

18. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

20. Nel decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari elaborano, acquisite le valutazioni del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia al fine della predisposizione della proposta di bilancio alla luce dell'articolo 110 della Costituzione. La entità dei relativi finanziamenti è determinata, per ciascun anno ed entro dieci giorni dalla pubblicazione

della legge di bilancio dal Ministero della giustizia sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il programma può essere modificato, nel corso dell'anno, dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo, per sopravvenute esigenze.»;

c) nell'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 1 le parole "le direzioni" sono sostituite dalle altre "salve le attribuzioni di cui al comma 3 degli organi centrali del Ministero della giustizia, le direzioni", e dopo la lettera d) è inserita la seguente "b-bis. Le spese di giustizia";

nel comma 3, nella lettera e) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché l'autorizzazione alla indizione dei concorsi in ambito locale", e dopo la lettera I) sono inserite le seguenti: "I-bis. La programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la progettazione dei sistemi informativi automatizzati"; I-ter. Il coordinamento e la gestione del servizio statistico di interesse nazionale; I-quater. La gestione delle risorse materiali, beni e servizi, limitatamente ai rapporti con la cassa depositi e prestiti per l'edilizia giudiziaria, la gestione dei contributi di cui al Regio decreto 24 aprile 1941, n. 392 e dagli acquisti di beni e servizi di livello nazionale da operare attraverso gara europea o ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

21. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia e previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. In detto limite, ed in quello di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

22. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

23. L'articolo 1, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133 è sostituito dal seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scopertura nazionale nell'ultimo triennio;
elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata»;

24. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4.1000

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"**Art. 4.** - (*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25*). – 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

"È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense".

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: "un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari".

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"**Art. 4.** – (*Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati*). – 1.

Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età".

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150" sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni";

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: "anche" è soppressa e le parole: "ad ulteriori" sono sostituite dalla seguente: "alle".

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: "componenti, avvocati e professori universitari" sono sostituite dalle altre: "il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari", le parole: ", anche nella qualità di vice presidenti," sono soppresse e le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti: "e a-bis)".

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. – (*Quorum*). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente".

All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da otto altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e due componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da tredici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.";

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da diciannove altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni".

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente".

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

7-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.".

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: "un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e," sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

"Art. 12. – (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). – 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. – (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono

attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età".

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;"

d) alla lettera h), la parola: "anche" è soppressa e le parole: "ad ulteriori" sono sostituite dalla seguente: "alle".

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace" e la parola ", d)" sono sopprese;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). – 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale"».

4.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con ill seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale press la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni"».

4.3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire l'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 1. – (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura Generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito – con modificazioni – dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente al successivo comma 8 sopprimere la lettera a).

4.4

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto», con le altre: «dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto,».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, sostituire le parole: «dal primo presidente e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto», con le parole: «dal primo Presidente, dal Procuratore generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto,».

Conseguentemente al comma 8 sopprimere la lettera a).

4.6

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, «all'Articolo 1» del decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo le parole: «stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense»; e sostituire le parole: «e da due avvocati» con le seguenti: «e da un avvocato».

Conseguentemente, sostituire la parola: «iscritti» con Il seguente: «iscritto», e la parola: «nominati», con la seguente: «nominato».

4.7

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, capoverso «all'Articolo 1» comma 1, dopo le parole: «procuratore generale presso la stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

4.8

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Articolo 1» comma 1, dopo le parole: «dal procuratore generale presso la stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

4.9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'ufficio del massimario e del ruolo».

4.10

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – (Elezioni dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione).

– 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 4» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 4-bis» ivi richiamato, sostituire le parole «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.13

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.14

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

4.15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 7, «Art. 8-bis» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti» con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.16

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in essi computati anche i membri di diritto».

4.17

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.18

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

4.19

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.20

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.21

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, lettera b), «Art. 9», comma 2 del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «otto»; le parole: «tre componenti non togati», con le seguenti: «due componenti non togati»; nonché le parole: «due avvocati» con le seguenti: «un avvocato»; conseguentemente, sostituire la parola: «nominati», con la seguente: «nominato».

4.22

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.23

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, lettera c), «Art. 9», comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «tredici»; le parole: «quattro componenti non togati», con le seguenti: «tre componenti non togati»; nonché le parole: «tre avvocati», con la seguente: «due avvocati».

4.24

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.25

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, lettera d), all'art. 9, comma 3-bis del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «diciannove»; le parole: «sei componenti non togati», con le seguenti: «cinque componenti non togati»; nonché le parole: «quattro avvocati», con la seguente: «tre avvocati».

4.26

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 9, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in essi computati anche i membri di diritto».

4.27

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – (*Elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari*). – 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;**
- b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;**
- c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.**

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;**
- b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;**
- c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.**

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;**
- b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.**

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.28

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.29

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 13 sopprimere la lettera c).

4.30

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

4.31

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 13, all'articolo 15 comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2006 sostituire la lettera c) con la seguente: «le lettere c) ed f) sono abrogate».

4.32

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 13, all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera:

«e) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "deliberano in ordine alle autorizzazioni extra-giudiziarie dei magistrati all'assunzione di incarichi di docenza nelle Università, nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché nelle Scuole delle Forze di Polizia senza alcun pregiudizio per le esigenze dell'ufficio e per non più di quattro ore mensili"»;

Conseguentemente, all'art. 6, comma 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis: all'art. 16, comma 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, aggiungere in fine le seguenti parole: », nonché dei consigli giudiziari di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006, limitatamente alle autorizzazioni extra-giudiziarie dei magistrati all'assunzione di incarichi di docenza nelle Università, nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché nelle Scuole delle Forze di Polizia senza alcun pregiudizio per le esigenze dell'Ufficio e per non più di quattro ore mensili».

S.2

MANZIONE

Stralciare l'articolo 5.

Art. 5

5.2

MANZIONE

Stralciare l'articolo 5.

5.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

5.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

5.250

PALMA

Sopprimere il comma 1 in relazione al comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006.

5.4

BRUTTI MASSIMO, CASSON

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l'anno i magistrati titolari di funzioni semidirettive ed i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Convocano, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.».

5.5

MANZIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10 commi 9, 10, 11 e 14 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale ed alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l'anno i magistrati titolari di funzioni semidirettive ed i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire

osservazioni e proposte. Consultano, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati ed i risultati raggiunti nell'anno precedente».

5.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 1-bis dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio e provvede in particolare ad adottare gli atti relativi all'organizzazione interna; a distribuire il lavoro assegnandolo a sé e agli altri magistrati; a vigilare sull'adempimento dei doveri di deontologia professionale da parte dei magistrati, adottando, all'occorrenza, le iniziative utili per promuoverne il più puntuale rispetto e, in mancanza, i provvedimenti previsti dalla legge; a formulare proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni; ad ottimizzare le risorse dell'ufficio e ad instaurare e mantenere rapporti di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.».

5.251

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo le parole: «titolare delle funzioni» aggiungere le parole: «direttive giudicanti».

5.252

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006, sopprimere le parole: «distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura» ed aggiungere in fondo le parole: «Il magistrato titolare delle funzioni direttive giudicanti di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14 distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura».

5.7

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 1-ter dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta periodicamente i magistrati dell'ufficio, i funzionari preposti alle cancellerie e segherie giudiziarie, e il Consiglio dell'ordine forense, al fine di acquisire osservazioni sull'andamento dell'attività dell'ufficio ed eventuali proposte di carattere organizzativo. Organizza almeno una volta all'anno una conferenza per illustrare alle rappresentanze sindacali il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.».

5.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, al comma 1-ter dell'articolo 1 ivi richiamato sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «due volte».

5.9

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, all'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo n. 240 del 2006, al primo periodo, dopo le parole: «osservazioni e proposte», aggiungere le seguenti: «redatte in forma scritta, sulle quali il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, nel caso di non accoglimento redige parere motivato».

5.10

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, all'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo n. 240 del 2006, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, acquisendo dai suddetti organi osservazioni e proposte redatte in forma scritta sulle quali, nel caso di non accoglimento, redige parere motivato».

5.300

BRUTTI MASSIMO, CASSON

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari"».

5.11

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 3.

5.13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 4.

5.14

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Programma delle attività annuali.*) – 1. Entro trento giorni dalle determinazioni adottate dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8 o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione."».

5.15

BRUTTI MASSIMO, CASSON

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Programma delle attività annuali.*) – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare e il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborato acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività di amministrazione da svolgersi nell'anno successivo con l'indicazione dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo.

3. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio e il dirigente amministrativo, acquisiste le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, apportano le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il tracciare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo.

4. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia e i rispettivi dirigenti amministrativi, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di sezione o dal Procuratore nazionale antimafia.

5. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell'anno su concorde iniziativa dal titolare dell'ufficio giudiziario o del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver accusato le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive agli uffici di cui al comma 4, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3.

6. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministero della giustizia nella ipotesi di cui al comma 4, ed al consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5.16

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (*Programma delle attività annuali*). – 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Durante l'anno al programma possono apportarsi modifiche per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

5.17

MANZIONE

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare ed il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4 comma 1 lettera c), all'articolo 14 comma 1 lettera b), e all'articolo 16 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio».

5.18

BARBOLINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4», inserire dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, procedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo».

5.19

MANZIONE

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell'anno su concorde iniziativa del titolare dell'ufficio giudiziario e del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1».

5.20

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

5.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 5.

5.22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 6.

5.23

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«4. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. – (*Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria*). – 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:

- a) il personale e la formazione;
- b) i sistemi informativi automatizzati;
- c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
- d) le statistiche.

2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari.

3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

- a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
- b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
- c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
- f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
- g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
- i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- j) provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per

l'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato"».

5.24

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 7.

5.25

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

S.50

Il Relatore

All'articolo 6 stralciare i commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 56..

S.3

MANZIONE

Stralciare i commi 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

S.4

MANZIONE

Stralciare i commi 12, 17, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

S.5

MANZIONE

Stralciare i commi 24, 25, 26 e 36.

S.6

MANZIONE

Stralciare i commi 51 e 52.

Art. 6

6.900

Il Governo

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge."

6.900 (testo 2)

Il Governo

Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore

della presente legge, e pertanto fino al decorso del predetto termine, mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo del conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

6.800

MANZIONE

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

35-bis. L'aumento della pianta organica di cui al numero 1 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura;

35-ter. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 è conseguentemente abrogato.».

6.3

MANZIONE

Stralciare i commi 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

6.41

MANZIONE

Stralciare i commi 12, 17, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

6.62

MANZIONE

Stralciare i commi 24, 25, 26 e 36.

6.111

MANZIONE

Stralciare i commi 51 e 52.

6.2

PITTELLI

Sopprimere i commi 1, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 e 56.

6.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

6.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 1.

6.250

PALMA

Sopprimere il comma 1.

6.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.251

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera a).

6.252

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera b).

6.7

BATTAGLIA ANTONIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I magistrati componenti eletti sono collocati fuori del molo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito, che di legittimità se il relativo posto è vacante. Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d).

6.253

PALMA

Al comma 1 lettera b), in relazione all'articolo 30 del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, dopo le parole: «se il relativo posto è vacante» aggiungere le parole: «Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, salvo che il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive. Una volta ricollocato in ruolo, anche in soprannumero, il magistrato può partecipare ai concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, ad eccezione dei posti la cui vacanza si è determinata nel periodo di vigenza del Consiglio superiore della magistratura di cui è stato componente elettivo ovvero si è determinata per collocamento a riposo nei sei mesi successivi alla cessazione dalla carica».

6.254

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera c).

6.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le parole: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.255

PALMA

Al comma 1 lettera c), in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere le parole: «mediante concorso virtuale».

6.9

CASTELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche in soprannumerario,».

6.10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: "elezione", aggiungere le seguenti ", se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,"».

6.11

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.256

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera d).

6.12

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, sono soppresse, nel primo periodo le parole: "o ad altre funzioni" e conseguentemente al quarto periodo sono soppresse le parole: "ad altre funzioni"».

6.13

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 6, sono sostituite le parole: "del quarto anno" con le seguenti: "dell'anno"».

6.14

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis. Il comma 7 è soppresso».

6.15

MANZIONE

Sopprimere il comma 2.

6.16

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

6.17

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

6.19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, prima delle parole: «**il magistrati**», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «**Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,**».

6.20

PIONATI

Al comma 4, sostituire le parole da: «**da oltre otto anni**» fino alla fine del comma, con le altre: «**da almeno sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di ulteriori trenta mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza dei trenta mesi dalla scadenza dei sei anni di permanenza. Ai magistrati di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 45 decreto legislativo n. 160/2006**».

6.21

D'AMBROSIO

Al comma 4 le parole: «**da oltre otto anni anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi**» sono sostituite: «**da quattro anni mantengono le funzioni sino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, per il quale è bandito concorso dal Consiglio Superiore della Magistratura. A detto concorso gli stessi possono partecipare a meno che dall'attribuzione delle funzioni siano decorsi oltre sei anni. In tal caso mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di due anni trascorsi i quali tornano a svolgere, anche in soprannumero, funzioni non direttive né semidirettive presso lo stesso ufficio**».

6.22

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «**diciotto**» con la seguente: «**dodici**».

6.23

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze,».

6.24

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «**un anno**» con le seguenti: «**sei mesi**».

6.25

ZICCONE

Al comma 4, prima delle parole: «**Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata**» è inserito il seguente periodo: «**La decadenza prevista nei casi sopra indicati, per decorrenza dei periodi massimi di mantenimento delle loro funzioni non si verifica nei confronti dei magistrati che ricoprono incarichi semidirettivi, giudicanti, e che abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semidirettive e direttive, previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006**».

6.26

ZICCONE

Al comma 4, prima delle parole: «**Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata ...**» è inserito il seguente periodo: «**La decadenza prevista nei casi sopra indicati, per decorrenza dei periodi massimi di mantenimento delle loro funzioni non si verifica nei confronti dei magistrati che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semidirettive e direttive, previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006**».

6.27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.28

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

6.29

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

6.30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 6.

6.31

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «quarto» con la seguente: «primo».

6.32

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

6.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 7.

6.34

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

6.35

CASTELLI

Sopprimere il comma 8.

6.36

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 9.

6.37

CASTELLI

Sopprimere il comma 9.

6.38

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui al successivo articolo 7-bis».

Conseguentemente sopprimere i commi 12 e 17, e al comma 23 sostituire le parole: «degli articoli 7-bis e 7-ter» con le parole: «dell'articolo 7-bis».

6.39

CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

6.40

CASTELLI

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

6.42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 12.

6.257

PALMA

Sopprimere il comma 12.

6.43

CASTELLI

Al comma 12, capoverso «art. 2-bis», sostituire le parole: «In conformità delle deliberazioni» con le seguenti: «sulla base delle deliberazioni».

6.44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 13.

6.350

MANZIONE

Al comma 14, all'art. 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941, sopprimere le parole da: «o comunque» sino alla fine del comma.

6.45

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 14.

6.46

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Domicilio del magistrato*). – 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai centoventi chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura"».

6.47

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 14, all'articolo 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941, sostituire la rubrica con: «(Residenza del magistrato)» e sostituire la parola: «domicilio», ovunque ricorra, con: «residenza». Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «Il Consiglio giudiziario, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 15 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 25 del 2006, è tenuto a monitorare l'assiduità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti del magistrato al quale sia stata concessa l'autorizzazione di cui al secondo periodo del presente comma. Gli eventuali spostamenti dei magistrati che hanno fissato la propria residenza in un comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio non possono comportare oneri a carico di qualsiasi amministrazione dello Stato».

6.48

D'AMBROSIO

Al comma 14 che modifica l'articolo 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941 sostituire la rubrica con la seguente: «(Residenza del magistrato)».

6.49

D'AMBROSIO

Al comma 14 articolo 11-bis ivi richiamato, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare la propria residenza nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 209-bis del presente regio decreto può essere autorizzato a fissare la propria residenza ad una distanza non superiore ai sessanta chilometri dal centro della città».

6.50

PITTELLI

Al comma 14 articolo 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «o comunque», sino alla fine del comma.

6.551

CASSON

Al comma 14, articolo 11 ivi richiamato, dopo le parole: «per il servizio» aggiungere le parole: «e senza oneri o spese di alcun genere a carica di amministrazioni pubbliche».

6.52

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 16.

6.53

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

6.258

PALMA

Sopprimere il comma 17.

6.54

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 18.

6.55

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 18, sopprimere le parole da: «Il provvedimento di nomina», fino alla fine del comma.

6.56

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 19.

6.57

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere, al comma 19, la lettera a).

6.58

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 20, sostituire: «120», ovunque ricorra, con: «128».

6.59

CASTELLI

Sopprimere il comma 22.

6.60

Il Governo

Al comma 22, capoverso «art. 192», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.61

Il Governo

Al comma 22, capoverso «art. 192», comma 3, dopo le parole: «ed il numero» aggiungere le seguenti: «, la validità».

6.259

PALMA

Al comma 24, in relazione all'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, sostituire il comma 1 con il seguente: «I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia o per svolgere incarichi di diretta collaborazione con il Ministro presso le Amministrazioni centrali dello Stato o per svolgere incarichi presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 150 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

6.63

MANZIONE

Al comma 24, capoverso 1, sostituire la parola: «duecentotrenta» con la seguente: «centocinquanta».

6.64

PITTELLI

Al comma 24, all'articolo 196 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «duecentotrenta» con la seguente: «centocinquanta».

6.65

D'AMBROSIO

Al comma 25, articolo 196-bis (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati non può superare il periodo massimo di dieci anni».

6.66

CASSON, BRUTTI MASSIMO, D'AMBROSIO, DI LELLO FINUOLI

Al comma 25, articolo 196-bis ivi richiamato, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo non possono prestare servizio, a qualsiasi titolo, in uffici giudiziari siti nella regione in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto prima di tre anni dalla data di immissione in possesso al termine del periodo di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura».

6.260

PALMA

Al comma 24, in relazione all'articolo 196 comma 2 del regio decreto n. 12 del 1941, dopo le parole: «regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,» aggiungere le parole: «quelli disposti per lo svolgimento di incarichi elettivi».

6.67

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo *status* economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.68

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere, al comma 27, la lettera a).

6.69

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 28 e 29.

6.70

Il Governo

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scopertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione*). – 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello

di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio, sino al quinto anno, ed in misura pari a due volte e mezzo quella ordinaria per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede successivamente al quinto, sino al decimo anno di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai magistrati destinati a sedi disagiate come primo incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di funzioni di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto di provenienza, ovvero il conferimento di incarichi diretti vi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate"».

6.1

D'AMBROSIO

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti"».

6.71

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 28, sopprimere la lettera a).

6.72

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 28, sopprimere la lettera b).

6.73

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 29.

6.74

Il Governo

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati destinati a sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti vengano messi a concorso in numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

29-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, non si applicano ai magistrati indicati al comma 29, e per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, L. cit., così come modificato dal presente articolo, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

29-ter. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, dopo le parole: "all'articolo 5", sono inserite le seguenti: ", comma 2,"».

6.75

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 29, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei contenuti vigenti al tempo del trasferimento».

6.76

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 30.

6.77

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 30.

6.261

PALMA

Sopprimere il comma 30.

6.78

VALENTINO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, primo comma, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "ventidue" e la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "undici";

2) all'articolo 4, al primo comma, le parole: "quattro supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "sei supplenti";

3) all'articolo 4 il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); due componenti eletti dal Parlamento";

4) all'articolo 5, primo comma, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quattordici" e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";

5) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). – 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di ventidue componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presse le: Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per quattordici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati con funzioni di merito alla Corte suprema di cassazione.

3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.

4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di seggi assegnati al collegio.

5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.

7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.

8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni".

6) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio centrale

elettorale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio centrale elettorale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presenti in più di una lista e quelli ineleggibili; trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria generale del Consiglio superiore. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, sono inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

11. I magistrati di cui ai commi 8, 9 e 10 possono votare anche presso un seggio diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, purché ne facciano contestualmente richiesta al presidente del seggio elettorale dove intendono esercitare il voto. Il presidente del seggio, accogliendo la richiesta, dispone la comunicazione della circostanza alla commissione centrale elettorale".

7) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - (*Votazioni*). – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista e con una sola preferenza per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale".

8) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). – 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

2. A tal fine, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età".

9) L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti"».

6.79

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 31.

6.80

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 2.

6.81

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 3.

6.82

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 4.

6.83

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 32.

6.84

CASTELLI

Sopprimere il comma 32.

6.85

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 33.

6.86

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 34.

6.87

CENTARO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«**34-bis.**1. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle previsioni per il personale in posizione professionale analoga presso il Ministero della giustizia nonché delle proprie specifiche esigenze funzionali ed organizzative;

b) le indennità del personale amministrativo non appartenente al proprio ruolo organico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare oneri aggiuntivi alla dotazione finanziaria del Consiglio superiore della Magistratura».

6.88

CENTARO

Dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

«**34-bis.**1. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle previsioni per il personale in posizione professionale analoga presso il Ministero della giustizia nonché delle proprie specifiche esigenze funzionali ed organizzative;

b) le indennità del personale amministrativo non appartenente al proprio ruolo organico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare oneri aggiuntivi alla dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

6.89

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 35.

6.262

PALMA

Sopprimere il comma 35.

6.263

PALMA

Al comma 35 sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.90

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 36.

6.91

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 36, capoverso: «1-bis», sopprimere le parole: «i capi dipartimento».

6.92

MANZIONE

Al comma 36, al capoverso: «1-bis» sopprimere l'ultimo periodo.

6.93

PITTELLI

Al comma 36, al capoverso: «1-bis» sopprimere l'ultimo periodo.

6.94

CASTELLI

Sopprimere il comma 38.

6.500

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 38.

6.264

PALMA

Sopprimere il comma 38.

6.95

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 39.

6.96

CASTELLI

Sopprimere il comma 39.

6.265

PALMA

Sopprimere il comma 39.

6.501

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.266

PALMA

Sopprimere il comma 41.

6.267

PALMA

Sopprimere il comma 42.

6.502

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 43.

6.268

PALMA

Sopprimere il comma 43.

6.97

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente comma:

«**43-bis.** L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense*). – I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

L'incompatibilità si ritiene esclusa solo qualora l'iscrizione all'albo degli avvocati del soggetto con il quale intercorre il rapporto risulti unicamente nominale, in ragione della completa astensione di quest'ultimo dall'esercizio della professione».

6.600

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 45 e 46.

6.99

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 47 e 48.

6.98

CASTELLI

Sopprimere il comma 47.

6.269

PALMA

Sopprimere il comma 47.

6.100

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 7 sopprimere le parole: «unica nell'accesso».

6.101

CASSON

Al comma 47, al comma 10, dopo le parole: «Le funzioni direttive» aggiungere la parola: «superiori».

6.102

CASTELLI

Sopprimere il comma 48.

6.270

PALMA

Sopprimere il comma 48.

6.103

MANZIONE

Al comma 48, all'articolo 1-bis ivi richiamato, al capoverso 8, sopprimere le parole: «ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 9».

6.104

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 48, all'articolo 1-ter della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dalla presente legge, si applica anche alla magistratura militare».

6.105

Il Governo

Al comma 48, capoverso 1-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «si applica», aggiungere le seguenti: «ai soli magistrati militari che prestano servizio presso i tribunali militari e le corrispondenti Procure militari della Repubblica,»;

b) sopprimere il secondo periodo.

6.106

MANZIONE

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. All'articolo 5, primo comma della legge 7 maggio 1981, n. 180, le parole: "", scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori" sono soppresse».

6.107

CASTELLI

Sopprimere il comma 49.

6.503

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 49.

6.108

CASTELLI

Sopprimere il comma 50.

6.110

PITTELLI

Sopprimere i commi 51 e 52.

6.112

CASTELLI

Sopprimere il comma 51.

6.271

PALMA

Sopprimere il comma 51.

6.113

CASTELLI

Sopprimere il comma 52.

6.504

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 52.

6.272

PALMA

Al comma 52, sopprimere le parole: «e militare».

6.506

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.114

CASTELLI

Sopprimere il comma 53.

6.115

CASTELLI

Sopprimere il comma 54.

6.116

CASTELLI

Sopprimere il comma 55.

6.117

VALENTINO

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

«**55-bis.** Le parole: "non superiore ad un decimo dei posti" contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303, sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento dei posti"».

6.118

CASTELLI

Sopprimere il comma 56.

6.119

VALENTINO

Dopo il comma 56 inserito il seguente:

«**56-bis.** L'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indennità in caso di trasferimento d'ufficio*). – 1 Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per sei anni una indennità mensile determinata in base al quadruplo dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a dodici volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3, ed ai magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, vengano destinati alla sede disagiata di provenienza o, comunque, destinati ad altra sede disagiata».

6.120

VALENTINO

Dopo il comma 56 inserire il seguente:

«**56-bis.** Le parole: "non superiore ad un decimo dei posti" contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n. 303 sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un quarto dei posti"».

6.121

CASTELLI

Sopprimere il comma 57.

6.122

VALENTINO

Dopo il comma 57 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«**57-bis.** L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.123

VALENTINO

Dopo il comma 57 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«58. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.124

VALENTINO

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Trattamento economico)

Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: "Magistrati di tribunale"».

S.100

Il Relatore

Stralciare l'articolo 7.

Art. 7

7.1

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

7.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

7.3

Il Governo

Il comma 6, primo periodo, è sostituito dal seguente:

«6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la diminuzione del ruolo organico della magistratura militare ad un numero non inferiore a sessanta e non superiore sessantacinque unità, prevedendo un pari aumento del ruolo della magistratura ordinaria, nonché la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 6, è soppressa la lettera d).

7.4

Il Governo

Al comma 6, la lettere a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello di tutti i magistrati militari. I magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a domanda, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato nella città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte. Se le disponibilità per il transito non sono pari al numero dei magistrati in esubero, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico.».

7.6

CASSON

Al comma 6 lettera a) sopprimere le parole: «partendo dall'ultima posizione di ruolo organico».

Alla lettera b), dopo le parole: «e della qualifica maturata», sostituire le parole: «ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto» con le seguenti: «con l'assegnazione di funzioni di primo o di secondo grado corrispondenti a quelle esercitate, escluse quelle direttive o semidirettive».

7.5

CASSON, CALVI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «dall'ultima posizione di ruolo organico;» sono aggiunte le parole: «a seguito della procedura di transito, mediante interpello o d'ufficio, deve risultare garantita almeno la medesima percentuale di presenza di genere femminile rispetto a quella maschile, già esistente nel ruolo organico della magistratura militare all'atto della apertura della procedura di transito;».

7.7

Il Governo

Il comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«j) i tribunali militari sono ridotti a tre, uno per ciascuna delle seguenti circoscrizioni:

(1) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;

(3) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 6, è soppressa la lettera i).

7.0.1

PALMA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 1 n. 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario" e sostituire le parole: "di qualifica equiparata" con le parole: "con almeno due anni di servizio".

2. All'articolo 19, comma 1 n. 3, legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: "i magistrati ordinari" aggiungere le parole: "con almeno un anno di anzianità".

3. All'articolo 12, comma 1 lettera a), legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario".

4. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo al fine di rendere omogeneo il trattamento retributivo della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e della magistratura contabile sulla base del criterio che a parità di anzianità vi sia parità di trattamento retributivo».

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008».

8.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis. (Delega al Governo per l'emanazione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base

delle disposizioni contenute nella presente legge; *b)* operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Tit.1

Il Governo

*Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente:
"Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".*